



Società Nazionale Operatori della Prevenzione

JOBS ACT : l' Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro - Un Decreto costitutivo dal profilo basso

La formulazione della Delega del Jobs Act (che su questo aspetto pareva abbastanza positiva) prevedeva *“la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.”* Tale formulazione è rimasta profondamente disattesa nel Decreto costitutivo del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, che dovrebbe integrare i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Si tratta sostanzialmente di un'occasione mancata perché nella formulazione del coordinamento sulle essenziali questioni della razionalizzazione e semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e della finalità di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, non vengono sciolti vari nodi: il testo evidenzia un'operazione più limitata e alquanto meno ambiziosa, pur se le funzioni e attribuzioni di questo Ispettorato risulterebbero molteplici, a partire dall'esercizio e coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, della contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale (*ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e degli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, dell'esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi (Inail).

L'importante tema, accennato nella delega del Jobs Act, del coordinamento con ASL e ARPA, rimane espresso tal quale (*ferme restando le rispettive competenze, l'Ispettorato **si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale** al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi*).

Non ci voleva peraltro un Decreto per esprimere un concetto presente da tempo, che continua ad essere accennato come un auspicio, senza specifiche e puntuali definizioni di metodo e merito, perdendo una occasione importante.

L'art. 2 comma 2 lettera a, per come è scritto, si presta ad interpretazioni non chiare e potenzialmente non rispondenti alla normativa vigente (sia costituzionale che nello specifico degli artt. 5 e 7 del D. Lgs 81/08, visto che a questi non viene fatto alcun accenno). Quali rapporti tra il nuovo Ispettorato e la “cabina di regia” nazionale dell'art. 5 nonché con i Comitati Regionali di coordinamento dell'art. 7?

Non parlarne significa introdurre rischi di confusione e di disorientamento in una fattispecie rilevante come appunto quella del coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza del lavoro, affrontate negli artt. 5 e 7 del D. Lgs 81/08 (richiamante i contenuti del DPCM 21 dicembre 2007) che non sono modificati e mantengono quindi tutta la loro validità; questa formulazione non porterebbe certamente miglioramenti nelle relazioni tra istituzioni centrali e territoriali e sembra tra l'altro in potenziale conflitto con l'altro Decreto sulla semplificazione che riformula la composizione dei Comitati e della Commissione Consultiva.

In sintonia (negativa) con quanto sopra, non vi è nel testo nessun accenno a SINP e all'indispensabilità di sistemi informativi comuni, oggi possibili con le tante informazioni a disposizione, e neppure alcun accenno a piani di intervento coordinati (già oggi in essere o possibili su edilizia, agricoltura, aziende critiche, comparti problematici, etc...) a livello nazionale, regionale, territoriale.

Alcuni altri punti critici:

- non si comprende come INPS e INAIL gestiranno attività tuttora di loro competenza senza il diretto controllo di personale indispensabile all'uopo;
- viene previsto che il personale ex DTL sia direttamente assegnato all'Ispettorato mentre il personale INAIL e INPS sarebbe *"assegnato funzionalmente ma esclusivamente"* pur rimanendo dipendente dalle Amministrazioni di origine: una soluzione confusa e probabilmente foriera di problemi e incomprensioni. Senza contare l'aggiunta anch'essa *"funzionale"* dei Carabinieri per la tutela del lavoro (tranne che per la Regione Sicilia e le Province Autonome...);
- il personale di INPS e INAIL sarebbe *"ad esaurimento"*: cosa accadrebbe in futuro nei due Istituti, privati di tale personale, rispetto ad attività elettive in cui il personale ispettivo attuale è fondamentale?
- altri dettagli sulle incentivazioni (solo per il personale del Ministero del Lavoro?) o addirittura sull'utilizzo del proprio mezzo di trasporto danno ulteriori connotazioni di improbabilità anche sul piano contrattuale e di un sostanziale disinvestimento su attrezzature e mezzi.

Insomma, pur se la bozza del Decreto non più Agenzia ma *"solo"* Ispettorato Unico sembra non invadere terreni pericolosi e più vasti (e ciò sarebbe positivo), il provvedimento appare da un lato di profilo modesto, qua e là confuso, rappresenta un'occasione sprecata che poteva consentire qualche soluzione a problemi annosi, e nel contempo lascia il dubbio che più che risolvere vecchi problemi se ne introducano di nuovi.